



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci**

Tel. 0789.616056 – Fax 0789.46880 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 10/2013

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL PORTO PESCHERECCIO DI GOLFO ARANCI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Golfo Aranci,

- VISTO** il nuovo Codice della Strada approvato con decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Golfo Aranci, approvato con ordinanza n° 32/2004 in data 1 luglio 2004;
- ATTESO CHE** le mura paraonde di protezione del porto peschereccio di Golfo Aranci sono spesso caratterizzate dal transito di pedoni, che le percorrono nella sua lunghezza nella parte più alta, asservita unicamente al personale autorizzato ad effettuare la manutenzione dei segnalamenti marittimi di ingresso/uscita del porto stesso;
- CONSIDERATO** che le opere foranee svolgono la funzione di protezione dalle onde del porto peschereccio di Golfo Aranci e che non sono destinate al transito pedonale, tenuto conto della pericolosità dovuta alla esigua larghezza della sommità ed alla completa assenza di barriere di protezione lato mare;
- RITENUTO** opportuno adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione pedonale e disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni;
- SENTITO** il locale Comando di Polizia Municipale;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione- parte marittima;

ORDINA

Art. 1 - Circolazione veicolare

Nel porto peschereccio di Golfo Aranci è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli sull'intero tratto delle banchine e comunque nelle aree delimitate da apposite catenarie, così come rappresentato nell'allegata planimetria (All.1).

SB

Art. 2 – Esenzioni

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica ai veicoli e motoveicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata da questo Ufficio, secondo il modello in allegato 2, a seguito di documentata istanza da parte dei proprietari/possessori delle unità da pesca ivi ormeggiate, dei mezzi commerciali interessati dallo sbarco del pescato e da eventuali mezzi di servizio. In questi casi è consentito l'accesso e la fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco materiali di supporto alle attività di pesca.

Allo stesso modo il divieto non si applica:

- agli autoveicoli e motoveicoli appartenenti alle Forze di Polizia e delle PP.AA-;
- ai mezzi di soccorso;
- autoveicoli di imprese iscritte nei registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione o per lo svolgimento di lavori in porto regolarmente autorizzati.

La circolazione pedonale e veicolare avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli interessati, che sono tenuti ad osservare ogni più idonea norma cautelare.

Art. 3 – Autorizzazioni

La richiesta di cui all'art. 2, comma 1, deve essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci secondo lo schema in allegato 3 ed almeno 48 ore prima della data di ingresso.

Per i veicoli di servizio la richiesta deve essere presentata a cura del responsabile della ditta. All'autorizzazione rilasciata deve essere sempre allegato idoneo documento di riconoscimento e/o documento identificativo del veicolo, da esibire in occasione di controlli. L'autorizzazione va esposta nel veicolo in maniera ben visibile dall'esterno.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Ordinanza dal comandante del porto di Golfo Aranci, strettamente personale e valida per un periodo limitato alle effettive necessità, è l'unico titolo legittimante l'ingresso nelle banchine del porto peschereccio.

Art. 4 – Divieto di Sosta

E' vietato sostare veicoli nell'area oggetto della presente ordinanza, nonché nelle immediate vicinanze del distributore di carburante e dello scalo di alaggio. Presso lo scalo di alaggio è consentita unicamente la fermata per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico degli attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Art. 5 – Opere foranee -Divieto di accesso e transito

Allo scopo di preservare l'incolumità pubblica, è vietato l'accesso ed il transito ai pedoni sulle mura paraonde poste a protezione delle opere foranee del porto peschereccio di Golfo Aranci.

Art. 6 - Dergoghe

Non è soggetto al divieto di cui all'articolo 4:

- il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio;
- il personale preposto alla manutenzione delle strutture foranee e dei segnalamenti marittimi;
- il personale preposto ad un pubblico servizio che abbia necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di

appartenenza.

Art. 7 - Disposizioni finali e sanzioni

Il Comune di Golfo Aranci, in considerazione della contiguità dell'area oggetto dell'odierna disciplina con la pubblica circolazione, è tenuto a rendere note all'utenza le principali disposizioni contenute nella presente Ordinanza e le sanzioni applicabili, esponendo la prevista cartellonistica nei luoghi idonei.

E' abrogato l'art. 46 (Circolazione veicolare) del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Golfo Aranci, approvato con Ordinanza n° 32/2004 in data 1 luglio 2004.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'art. 1174, 2° comma, Codice della Navigazione, dall'art. 673 del Codice Penale e dell'articolo 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n.171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, dell'ufficio pretorio del Comune di Arzachena e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci.guardiacostiera.it.

Golfo Aranci, lì 18/03/2013

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Silvia BRINI**



**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

Dipendente _____ Qualifica _____

CHIEDE

Che venga rilasciato il permesso di accesso e sosta al Porto Turistico/Peschereccio di Golfo Aranci

per l'anno _____ per la sottodescritta Autovettura:

TIPO _____ TARGATA _____

SI ALLEGA

- a) Dichiarazione di manleva a favore dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e dell' A.P. ;
- b) Copia fotostatica del libretto di circolazione del veicolo;
- c) Copia fotostatica del contrassegno assicurativo del veicolo.

Golfo Aranci, il _____

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ richiedente l'autorizzazione a circolare in porto con l'autovettura sopraindicata, dichiara di essere a conoscenza delle Ordinanze 13/1999 e 02/2003 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e di voler circolare in porto a proprio rischio e pericolo. Dichiara pertanto di manlevare l'Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci e l'Autorità Portuale di Olbia/Golfo Aranci da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse alle medesime derivare per danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale, e di essere consapevole che le aree portuali sono da considerarsi al pari di aree di lavoro ove si svolgono peculiari attività per le quali sono non prevedibili i pericoli che possono verificarsi.

Golfo Aranci, _____

Il richiedente

Permesso n° _____ rilasciato il _____